

## **Decreto del Consiglio federale**

**concernente l'autorizzazione per una sperimentazione del voto elettronico nei Cantoni di Berna, Lucerna, Friburgo, Soletta, Basilea Città, Sciaffusa, San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia, Neuchâtel e Ginevra nell'ambito della votazione popolare federale del 17 giugno 2012**

del 4 aprile 2012

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 8a della legge federale del 17 dicembre 1976<sup>1</sup> sui diritti politici;  
visto l'articolo 1 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 1975<sup>2</sup> sui diritti politici degli Svizzeri all'estero;

visti gli articoli 27a–27p dell'ordinanza del 24 maggio 1978<sup>3</sup> sui diritti politici;

vista la Convenzione del 15 giugno 2009 tra il Cantone di Basilea Città, il Cantone di Ginevra e la Confederazione Svizzera sulla possibilità di ospitare gli Svizzeri all'estero del Cantone di Basilea Città nel sistema di voto elettronico del Cantone di Ginevra nell'ambito delle votazioni popolari federali;

vista la Convenzione del 3 agosto 2010 tra il Cantone di Lucerna, il Cantone di Ginevra e la Confederazione Svizzera sulla possibilità di ospitare gli Svizzeri all'estero del Cantone di Lucerna nel sistema di voto elettronico del Cantone di Ginevra nell'ambito delle votazioni popolari federali;

vista la Convenzione del 23 aprile 2010 tra il Cantone di Berna, il Cantone di Ginevra e la Confederazione Svizzera sulla possibilità di ospitare gli Svizzeri all'estero del Cantone di Berna nel sistema di voto elettronico del Cantone di Ginevra nell'ambito delle votazioni popolari federali e cantonali;

vista la Convenzione del 1° luglio 2009 tra i Cantoni di Friburgo, Soletta, Sciaffusa, San Gallo, Grigioni, Argovia e Turgovia, che hanno scelto l'opzione di hosting, e la Cancelleria federale in qualità di coordinatrice, sulla costituzione di un consorzio volto a ospitare gli Svizzeri all'estero aventi diritto di voto nel sistema della ditta Unisys (Svizzera) SA nell'ambito delle votazioni popolari federali;

visto il contratto di licenza di software del 1° luglio 2009 tra il Cantone di Zurigo, in quanto detentore della proprietà intellettuale del sistema di voto elettronico, e il consorzio volto a ospitare gli Svizzeri all'estero aventi diritto di voto in occasione delle votazioni federali, cantonali e comunali composto dai Cantoni di Friburgo, Soletta, Sciaffusa, San Gallo, Grigioni, Argovia e Turgovia e la Cancelleria federale in qualità di coordinatrice, sul rilascio dei diritti di utilizzazione del software «Vote électronique»;

1 RS 161.1

2 RS 161.5

3 RS 161.11

esaminate le richieste dei Cantoni di Berna del 25 gennaio 2012, Lucerna del 12 febbraio 2012, Friburgo del 31 gennaio 2012, Soletta del 13 settembre 2011 e del 2 febbraio 2012, Basilea Città del 27 ottobre 2011 e del 31 gennaio 2012, Sciaffusa del 25 ottobre 2011 e del 3 febbraio 2012, San Gallo del 12 ottobre 2011 e del 23 gennaio 2012, Grigioni del 25 ottobre 2011 e del 31 gennaio 2012, Argovia del 14 settembre 2011 e del 23 gennaio 2012, Turgovia del 25 ottobre 2011 e del 3 febbraio 2012, Neuchâtel del 19 ottobre 2011, del 1° e del 6 febbraio 2012 e Ginevra del 5 ottobre 2011 e del 27 gennaio 2012,

*decreta:*

1. Le richieste dei Cantoni di Berna, Lucerna, Friburgo, Soletta, Basilea Città, Sciaffusa, San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia, Neuchâtel e Ginevra concernenti l'autorizzazione per una sperimentazione del voto elettronico nell'ambito della votazione federale del 17 giugno 2012 soddisfano le esigenze dell'articolo 8a della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici, dell'articolo 1 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 1975 sui diritti politici degli Svizzeri all'estero e degli articoli 27a-27p dell'ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici.
2. Le sperimentazioni del voto elettronico nell'ambito della votazione popolare federale del 17 giugno 2012 vengono approvate nella seguente misura:

Autorizzazione per una sperimentazione del voto elettronico

Condizioni Cantone	Territorio		Elettorato ammesso (numero degli aventi diritto di voto) <sup>4</sup>				Concerne le votazioni a livello			Sistema di voto elettronico impiegato	Decrittazione urna elettronica <sup>5</sup>	Elettorato interessato
	Estero	Svizzera	Svizzeri in patria	Svizzeri all'estero	Percentuale di Svizzeri all'estero sull'elettorato	Percentuale cant. sull'elettorato <sup>6</sup>	federale	cantonale	comunale			
Berna			–	13 158	1,8 %	–				Sistema GE (ospitante)	17 giugno 2012, ore 09.00	Svizzeri all'estero aventi diritto di voto <sup>7</sup>
Lucerna			–	3 616	1,4 %	–				Sistema GE (ospitante)	17 giugno 2012, ore 09.00	Svizzeri all'estero aventi diritto di voto <sup>8</sup>
Friburgo			–	4 412	2,4 %	–				Sistema Consortium (copia sistema ZH)	17 giugno 2012, ore 10.00	Svizzeri all'estero aventi diritto di voto
Soletta			–	2 267	1,3 %	–				Sistema Consortium (copia sistema ZH)	16 giugno 2012, ore 18.00	Svizzeri all'estero aventi diritto di voto <sup>8</sup>
Basilea Città			–	6 000	5,3 %	–				Sistema GE (ospitante)	17 giugno 2012, ore 09.00	Svizzeri all'estero aventi diritto di voto <sup>8</sup>
Sciaffusa			–	1 141	2,1 %	–				Sistema Consortium (copia sistema ZH)	17 giugno 2012, ore 10.30	Svizzeri all'estero aventi diritto di voto
San Gallo			–	6 607	2 %	–				Sistema Consortium (copia sistema ZH)	17 giugno 2012, ore 10.00	Svizzeri all'estero aventi diritto di voto <sup>8</sup>
Grigioni			–	2 837	2 %	–				Sistema Consortium (copia sistema ZH)	16 giugno 2012, ore 18.00	Svizzeri all'estero aventi diritto di voto

<sup>4</sup> Stato febbraio 2012.

<sup>5</sup> I Cantoni adottano le misure adeguate affinché i risultati non siano resi pubblici prima delle ore 12.00 della domenica delle elezioni.

<sup>6</sup> Senza Svizzeri all'estero aventi diritto di voto (art. 27c cpv. 2 ODP).

<sup>7</sup> Svizzeri all'estero aventi diritto di voto dei Comuni che entro il 22 marzo 2012 hanno attuato le condizioni tecniche per il trasferimento del catalogo elettorale per il voto elettronico.

<sup>8</sup> Catalogo elettorale degli Svizzeri all'estero aventi diritto di voto centralizzato presso il Cantone.

Autorizzazione per una sperimentazione del voto elettronico

Condizioni Cantone	Territorio		Elettorato ammesso (numero degli aventi diritto di voto) <sup>4</sup>				Concerne le votazioni a livello			Sistema di voto elettronico impiegato	Decrittazione urna elettronica <sup>5</sup>	Elettorato interessato
	Estero	Svizzera	Svizzeri in patria	Svizzeri all'estero	Percentuale di Svizzeri all'estero sull'elettorato	Percentuale cant. sull'elettorato <sup>6</sup>	federale	cantonale	comunale			
Argovia			–	6 607	2 %	–				Sistema Consortium (copia sistema ZH)	17 giugno 2012, ore 10.00	Svizzeri all'estero aventi diritto di voto <sup>8</sup>
Turgovia			–	2 550	2 %	–				Sistema Consortium (copia sistema ZH)	17 giugno 2012, ore 10.00	Svizzeri all'estero aventi diritto di voto
Neuchâtel			25 000	246	0,2 %	23 %				Sistema NE	17 giugno 2012, ore 09.00	Tutti gli aventi diritto di voto con contratto di utente per lo Sportello unico (Guichet unique)
Ginevra			71 558	18 818	7,8 %	29,8 %				Sistema GE	17 giugno 2012, ore 09.00	Svizzeri all'estero aventi diritto di voto <sup>8</sup> e aventi diritto di voto dei Comuni di Aire-la-Ville, Anières, Avusy, Bernex, Chêne-Bougeries, Chêne-Bourg, Collonge-Bellerive, Cologny, Grand-Saconnex, Onex, Perly-Certoux, Plan-les-Ouates e Vandoeuvres.

- a. sono ammessi al voto elettronico gli Svizzeri all'estero domiciliati in uno degli Stati firmatari dell'Accordo di Wassenaar del 19 dicembre 1995/12 maggio 1996 («Wassenaar Arrangement on Export Controls for Conventional Arms and Dual-Use Goods and Technologies») oppure in uno Stato membro dell'Unione europea, nonché in Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino, Città del Vaticano e Cipro del Nord;
  - b. il fine settimana delle elezioni l'urna elettronica verrà chiusa sabato 16 giugno 2012 alle ore 12.00;
  - c. i voti espressi per via elettronica e quelli espressi in modo convenzionale vengono addizionati e, a condizione di regolare svolgimento dello scrutinio, computati per il risultato federale;
  - d. i Cantoni sono responsabili della piena osservanza di tutti gli standard tecnici e procedurali minimi stabiliti nella richiesta.
3. Il presente decreto è approvato e pubblicato nel Foglio federale.
  4. Comunicazione ai Cantoni da parte della Cancelleria federale.

4 aprile 2012

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

